



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 22/07/2010**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE VIA E POLITICHE ENERGETICHE/VAS 23 giugno 2010, n.264**

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Impianto di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi nella zona industriale di Cerignola (Fg) -Parziale rettifica Determina Dirigenziale n. 208 del 03.06.2010 - Proponente: Ecocapitanata S.r.l.

L'anno 2010 addì 23 del mese di Giugno in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

**IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS**

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 24/09 art.1, art. 3 c.6, art. 11 c.4), ha adottato il seguente provvedimento:

**PREMESSO CHE**

- con Determinazione Dirigenziale n. 208 del 03.06.2010, veniva espresso, sulla base del parere tecnico espresso dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 19.05.2010 ed in conformità a quanto previsto dall'art.2, comma 2 del R.R. che ha disciplinato le attività ed il funzionamento dello stesso Comitato, parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto concernente l'impianto esistente di termodistruzione di rifiuti sanitari e rifiuti speciali in genere, ubicato nella zona industriale di Cerignola, con contestuale aumento di quantitativo giornaliero di incenerimento da 500 kg/ora a 625 kg/ora, proposto da Ecocapitanata S.r.l., con sede legale in Cerignola (Fg) - Zona Industriale Lotto 106 -, con il rispetto della seguente prescrizione:

“Che venga attivato il monitoraggio continuo dell'HF come previsto dal D. Lgs. 133/05”;

**RILEVATO CHE**

- con nota prot. n. 8055 del 16.06.2010 l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti presso il Servizio Ecologia - Assessorato all'Ecologia - Regione Puglia -, nell'ambito della procedura concernente l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto in discussione, trasmetteva copia del verbale di sopralluogo del 14.06.2010 presso lo stabilimento della Ecocapitanata, durante il quale era emersa la difficoltà dal parte della società proponente di adempiere alla prescrizione sopra evidenziata. In merito a detta circostanza si era espressa anche l'ARPA Puglia - DAP Foggia - che, nel corso del sopralluogo effettuato, come verbalizzato, si era riservata “di valutare l'opportunità di monitorare l'HF in maniera discontinua così come previsto dal D. Lgs. n. 133/05. Ritiene, comunque, che la valutazione definitiva debba essere effettuata dal competente Ufficio V.I.A. regionale che si deve esprimere formalmente in

merito”;

## TUTTO CIO' PREMESSO

- in riscontro a quanto evidenziato, l'Ufficio V.I.A. presso il Servizio scrivente ha provveduto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 dell'apposito R.R. approvato con D.G.R. n. 1859/2009, a sottoporre la questione alle valutazioni tecniche di competenza del Comitato Reg.le per la V.I.A. che, nella seduta del 17.06.2010, ha esaminato la documentazione agli atti e, relativamente a quanto proposto, si è così espresso:

“L'azienda fa presente che l'operazione tendente ad includere il parametro HF all'interno del cluster analitico degli altri parametri monitorati in continuo, comporta l'applicazione di una tecnologia molto sofisticata che, per realizzarla, comporterebbe l'invio dell'intero cluster alla casa madre in Francia.

La definizione dell'operazione richiederebbe un periodo di 60 -90 giorni.

Ne consegue che in questi giorni l'impianto risulterebbe privo di monitoraggio in continuo.

L'azienda ritiene che la presenza dell'HF nei rifiuti combustibili presso il termo distruttore sia scarsamente rilevante od assente in quanto tra i ROT l'atomo fluoro non risulta presente in quantità rilevante.

Inoltre l'azienda fa appello al comma 2, art. 11 del D. Lgs. n. 13/05 che cita:

“negli impianti di incenerimento ed in quelli di coincenerimento devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni di NOx, CO, SO2, PT, TOC, HCl ed HF. ...La misurazione in continuo di HF può essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'HCl nell'effluente gassoso che garantisce il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza”.

Essendo presente presso l'impianto uno scrubber per l'abbattimento con NaHCO<sub>3</sub> degli acidi tipo HCl ed HF non sussistono dubbi circa il rispetto dei limiti previsti dalla normativa che sono pari a 10 mg/Nmc per HCl e 1 mg/Nmc per HF espresso come dato medio giornaliero.

Pertanto il Comitato Reg.le di V.I.A. reputa che possa essere accettata la proposta dell'azienda di adottare in sostituzione del monitoraggio continuo di HF, un controllo periodico dello stesso la cui cadenza va concordata con l' ARPA.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

- Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

- Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) e dall'art. 4, comma 6 del precitato Regolamento Regionale

#### DETERMINA

- di rettificare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 17.06.2010, la prescrizione contenuta nella Determina del Dirigente del Servizio Ecologia n. 208 del 03.06.2010 concernente l'impianto esistente di termodistruzione di rifiuti sanitari e rifiuti speciali in genere, ubicato nella zona industriale di Cerignola, con contestuale aumento di quantitativo giornaliero di incenerimento da 500 kg/ora a 625 kg/ora, proposto dal sig. Leonardo Antonino, in qualità di legale rappresentante della Ecocapitanata S.r.l., con sede legale in Cerignola (Fg) - Zona Industriale Lotto 106 -, nei seguenti termini:
- che venga effettuato un controllo periodico di HF la cui cadenza va concordata con l' ARPA;

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

- Di notificare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Il Dirigente  
Istruttore PO V.I.A. dell'Ufficio VIA/VAS  
Sig.ra C. Mafra Ing. G. Russo

---